



# *Comune di Padova*

## ***REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTÀ***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29 settembre 2014*

*In vigore dal 29 settembre 2014*

*Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23 aprile 2015.*

*Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2018*

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.....	4
ART. 2 - Sistema sanzionatorio.....	4
ART. 3 - Sanzioni.....	5
ART. 4 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità.....	6
ART. 5 - Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità.....	
Art.5 bis- Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso	6

### TITOLO II - SICUREZZA URBANA – QUALITÀ' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 6 - Insudiciamento del suolo e dell'abitato.....	7
ART. 7 - Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.....	8
ART. 8 - Sgombero della neve.....	9
ART. 9 - Sicurezza urbana.....	9
ART. 10 - Accattonaggio.....	11
ART. 11 - Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici.....	11
ART. 12 - Divieto di consumo di sostanze alcoliche.....	12
ART. 13 - Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.....	12
ART. 14 - Trattamenti Sanitari Obbligatorie e Accertamenti Sanitari Obbligatorie.....	13
ART. 14 bis Promozione dell'inclusione e assistenza alle persone	

### TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

ART. 15 - Divieti.....	13
ART. 16 - Manutenzione del verde privato.....	14
ART. 17 - Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi.....	14
ART. 18 - Pulizia fossati.....	15

### TITOLO IV - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 19 - Divieto di campeggio – Divieto di bivacco.....	15
--	----

### TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE

ART. 20 - Attività domestiche ed economiche.....	15
ART. 21 - Attività rumorose.....	16

### TITOLO VI - COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 22 - Attività vietate.....	16
---------------------------------	----

### TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Abrogazioni.....	17
----------------------------	----

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**Oggetto, finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
- 1.bis Il Comune promuove la civile convivenza anche attraverso l'attività di prevenzione secondo i principi della mediazione sociale, al fine di tutelare la sicurezza urbana ed il pubblico decoro che rappresentano i presupposti per garantire ad ogni cittadino adeguate condizioni di vivibilità. Allo scopo di promuovere la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari, iscritti ad Associazioni di volontariato o di promozione sociale, o del Servizio Civile Nazionale, nel rispetto del quadro normativo vigente.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
  - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
  - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
  - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
  - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Le violazioni di cui al presente regolamento non sono ritenute sanabili ai sensi della normativa Regionale vigente.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

**ART. 2**

**Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Dirigente della Polizia Locale a ciò delegato dal Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Padova
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S. degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

### **ART. 3**

#### **Sanzioni**

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore, per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa.
5. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.
6. Nei casi espressamente previsti da alcuni articoli del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.
7. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 6, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità Amministrativa entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'Autorità Amministrativa, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune di Padova e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.
8. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.
9. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:
  - all'area manutentiva e di pulizia (dipintura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti);
  - all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche e i musei);
  - all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale;
  - all'area di supporto amministrativo presso il Comune o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano

particolari competenze o qualità professionali),

- all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'Autorità Amministrativa).

Tale elencazione non preclude la possibilità di attuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi la necessità e l'interesse e/o siano strettamente collegate alle modifiche legislative e sociali intervenute.

Per le prestazioni di pubblica utilità sarà possibile formalizzare a cura del Comune apposite convenzioni con associazioni di volontariato ed enti no profit per lo svolgimento di attività concordate.

10. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 6 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.
11. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità Amministrativa che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.
12. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità Amministrativa.
13. L'Autorità Amministrativa a ricezione della relazione di cui al comma 12 del presente articolo, estinta l'obbligazione sorta con la violazione al Regolamento di Polizia Urbana, procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

#### **ART. 4**

##### **Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00, eccetto la violazione di cui all'art. 6 comma 6 che comporta, qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.

4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **ART. 5**

##### **Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 250,00. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente del competente Servizio.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **ART. 5 bis**

##### **Aree urbane di applicazione dell'ordine di allontanamento e del divieto di accesso**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi, ed in particolare quelle previste dall'art. 688 - 726 del Codice Penale dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 7 comma 15-bis del Codice della Strada D.lvo 285/92, i divieti previsti dall'art. 9 comma 2 lettera a), b) c) d) e) j), art. 10 commi 1, 2, art. 11 c. 1°, art. 12 comma 1 lettera a), art. 13 comma 1, art. 19 commi 1 e 2, art. 22 c. 1° e 2° del presente regolamento, disciplinando condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nel successivo comma 2°, qualora ne sussistano le condizioni, danno facoltà all'organo accertatore di procedere, oltre all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste alle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e di divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore qualora ravvisi una situazione di disagio psico fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso possibilmente tradotto nella lingua parlata dal soggetto, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di Padova e dalla locale Azienda AULSS con i relativi indirizzi e contatti.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 3° del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, le planimetrie e le località allegate al presente regolamento (allegati 1 e 2) individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici ovvero aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 della citata Legge.

3. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa nelle seguenti vie che seguono la cinta muraria bastionata cinquecentesca: via G. Bruno, via Manzoni, via Gattamelata, via Ariosto, via Venezia, via Tormaseo, via Sarpi, via Bronzetti, via Volturno, via Milazzo, via Cernaia, via Goito, ponte del Sostegno, via Cavallotti, come dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Si applica altresì alle aree verdi pubbliche elencate nell'allegato B.

**TITOLO II**  
**SICUREZZA URBANA – QUALITÀ’ DELL’AMBIENTE URBANO**

**ART. 6**

**Insudiciamento del suolo e dell’abitato**

1. E’ vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, sulle golene e nei corsi d’acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l’integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.
3. E’ vietato affiggere papiri di laurea e ogni altro materiale non autorizzato dal Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano ai tronchi degli alberi e lordare gli stessi.
4. E’ inoltre vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione del Settore Verde Pubblico.
5. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, chiunque lorda o imbratta luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ne riduce la funzionalità, ovvero deteriora, anche con un’azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 200.00.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 del vigente “Regolamento comunale per la tutela degli animali”, i conduttori devono provvedere all’immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico. La violazione di cui al presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 50,00.
7. All’atto del controllo, detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni.
8. Le violazioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di Euro 100,00.
9. Le violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5.
10. Per quanto riguarda le violazioni previste al comma 3 e 4, gli incaricati alla vigilanza provvederanno a riferire eventuali danni causati agli alberi al Settore Verde Pubblico che provvederà a valutare l’entità economica del danno applicando il metodo per il calcolo del valore ornamentale degli alberi in uso dall’Amministrazione.
11. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 3 comma 6 e seguenti.



## **ART. 7**

### **Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni.**

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.
- 1.bis I proprietari, locatari o conduttori di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano le loro attività in edifici prospicienti la pubblica via devono tenere pulite le saracinesche e rimuovere gli eventuali rifiuti accumulatisi all'interno dei locali o nello spazio tra la vetrina e la serranda. Devono altresì allestire od oscurare le vetrine con modalità e materiali tali da garantire il decoro dei luoghi e rispettare la pubblica decenza. Le prescrizioni di cui al presente comma devono essere ottemperate anche in caso di sospensione o cessazione dell'attività per l'intero periodo in cui i locali permangono nella disponibilità di proprietari, locatari, conduttori, o soggetti di mediazione eventualmente intervenuti; gli stessi devono inoltre mantenere lo stato di decoro e la pulizia delle vetrine nella parte visibile interna nel caso in cui non siano state oscurate integralmente, tenendole pulite e prive di messaggi pubblicitari non autorizzati, ad eccezione degli avvisi di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o affitto dei locali o dell'attività.
2. Qualora esistano ammezzati con finestre che si aprono nel sottoportico, i loro inquilini provvederanno alla pulizia del soffitto e delle pareti del sottoportico fino al livello delle suddette finestre.
3. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
4. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
5. La pulizia del suolo pubblico o aperto al pubblico a cura dei privati frontisti dovrà essere ultimata entro le ore 9.00, evitando lo spargimento di acqua o altre sostanze da cui, per le condizioni meteorologiche o per quantità, possa derivare pericolo o disagio ai passanti.
6. Entro tale orario dovranno concludersi anche le operazioni di svuotamento dei pozzi neri nel centro storico delimitato dalle mura cinquecentesche.
7. Le operazioni previste dal comma 6 del presente articolo possono avere luogo anche in orari diversi in relazione a particolari esigenze della circolazione stradale, delle attività economiche o altro, se previsto nel titolo concessorio.
8. E' vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dalla Delibera di Giunta Comunale n. 439 del 25.5.1998 e dal Regolamento Edilizio, esclusi i membri del nucleo familiare di 1° grado.
9. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
10. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
11. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale

contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.

12. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
13. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
14. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
15. In sussistenza della violazione di cui al comma 8, al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questi al proprietario, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri contenuti nella citata Delibera.
16. In presenza della violazione di cui al comma 9, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
17. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati ai commi 15 e 16, qualora il trasgressore sia il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento del locale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 250,00.

## **ART. 8**

### **Sgombero della neve**

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
2. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.
3. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

## **ART. 9**

### **Sicurezza urbana**

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della Città, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
  - a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi, giardini pubblici ed argini, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione, utilizzare in modo improprio attrezzature predisposte per la seduta delle persone o altri manufatti pubblici, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio, o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;

- b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o manutenzione;
  - c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
  - d) mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il comune senso del pudore;
  - e) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;
  - f) esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi o terrazze, o altri luoghi prospicienti le vie o piazze del centro storico delimitato dalle mura del Cinquecento, abiti, biancheria e simili;
  - g) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggino monumenti, alberi o manufatti;
  - h) non azionare i dispositivi di segnalazione visiva di cui devono essere muniti i velocipedi da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta neve, di forte pioggia e in ogni caso di scarsa visibilità.
  - i) pescare nelle acque interne alle mura del Cinquecento;
  - j) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione al Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di polizia quando richiesto;
  - k) fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, eccetto le violazioni di cui alle lettere c) e d) che comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00 e la violazione di cui alla lettera h) che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25,00.
  4. La violazione prevista dal comma 2 lettera g) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.
  5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

## **ART. 10**

### **Accattonaggio**

1. In tutto il territorio comunale è vietato chiedere l'elemosina con petulanza o molestia o esponendo cartelli od ostentando menomazioni fisiche o con minori e/o animali al seguito.
2. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

4. Le violazioni comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa del denaro che costituisca il prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

## **ART. 11**

### **Pubblica decenza e fruibilità degli spazi pubblici**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 527 e 726 del Codice Penale e dall'art. 5 della L. n. 75/58, è vietato a chiunque stazionare in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici, compiendo atti contrari alla pubblica decenza od osceni, o comunque creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, effettuare, alla guida di un veicolo, la fermata o la sosta al fine di:
  - a) contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero intrattenersi per qualsiasi motivo con soggetti che offrano prestazioni sessuali a pagamento su strada. La violazione si concretizza anche con il solo stazionamento del veicolo e con la permanenza a bordo di soggetti che abbiano posto in essere nei luoghi sopracitati i comportamenti descritti al comma 1 e al presente comma 2, lett. a);
  - b) consentire la salita e la discesa dal veicolo di uno o più soggetti che pongono in essere i comportamenti descritti al comma 1.
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli operatori delle Associazioni riconosciute o sussidiate e delle Istituzioni previste dall'art. 8 della L. 75/58 che perseguono fini di assistenza e rieducazione verso le persone dedite alla prostituzione, nell'ambito delle attività associative o istituzionali. Gli operatori delle suddette Associazioni o Istituzioni dovranno esibire agli organi accertatori al momento del controllo apposito documento con il quale si dimostri l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario.
4. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale e amministrativa previste dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 e dal vigente Codice Penale, le violazioni dei divieti previsti dal presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 500,00.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.
6. I soggetti di cui al comma 3 momentaneamente sprovvisti di idonea documentazione dimostrante l'appartenenza o la partecipazione come operatore o volontario ad una Associazione o Istituzione avente le finalità suddette, dovranno esibire, entro 20 giorni, il documento mancante al Comando Polizia Locale di Padova. L'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 50,00.

## **ART. 12**

### **Divieto di consumo di sostanze alcoliche**

1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca diverso illecito penale od amministrativo, è vietato:
  - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri,

o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;

- b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;
  - c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico.
2. Fatte salve le fattispecie disciplinate al comma 1 lett b), è vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
  3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.
  4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 300,00, eccetto la violazioni di cui al comma 3, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 200,00.
  5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

#### **ART. 13**

##### **Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope**

1. Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili al pubblico, è vietato compiere atti volti a fare uso sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. n. 309/1990.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
3. Secondo i principi della mediazione sociale e dell'educazione alla legalità, la sanzione viene ridotta a Euro 100,00 nei confronti dei soggetti che si impegnano a rivolgersi entro 30 giorni dall'accertamento delle violazioni, all'assistenza degli ambulatori dei SERT anche non connotati o ad altri analoghi centri abilitati ed accreditati, previa individuazione di un percorso sociale che coinvolga sia i consumatori che, in caso di minori, gli esercenti la patria potestà genitoriale.
4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate a favorire politiche di prevenzione della tossicodipendenza.
5. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

#### **ART. 14**

##### **Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori**

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso e interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per sé stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Locale, previa comunicazione all'Ufficio Territoriale del Governo.

**Articolo 14 bis**  
**Promozione dell'inclusione e assistenza alle persone**

1. Il Comune favorisce, nell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale delle persone in condizioni di manifesto disagio psico fisico, mediante specifici servizi di assistenza sociale, anche con la stipula di protocolli di intervento tra Settore Servizi Sociali e il Corpo di Polizia Locale.
2. I servizi di cui al precedente comma, che potranno essere effettuati lungo l'arco delle ventiquattrore e nei giorni festivi, verranno attivati dalla Polizia Locale ove la stessa venga a contatto con persona che si trovi nelle condizioni di manifesto disagio psico fisico che richiedano un intervento immediato. Resta salva la discrezionalità dell'Operatore di polizia di richiedere un intervento medico d'urgenza quando ne sussistono i presupposti.
3. Gli operatori del sociale che interverranno nell'immediatezza avvicineranno la persona con l'intento di proporle un progetto socio - assistenziale nel rispetto della libertà personale e senza alcuna costrizione. Qualora la persona esprima la manifesta volontà di aderire, con il suo consenso, verrà fissato un appuntamento entro i 7 giorni successivi presso gli uffici del Settore Servizi Sociali.
4. Qualora il soggetto si presenti all'appuntamento ed inizi il percorso di recupero, il Settore Servizi Sociali ne darà immediata comunicazione all'Organo di polizia che ha applicato la sanzione pecuniaria, che provvederà, salvo che la sanzione non sia già stata estinta o sia stata oggetto di ricorso, o siano decorsi i termini per il pagamento, ad interrompere il procedimento sanzionatorio con apposito provvedimento di archiviazione.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**  
**E DELL'AMBIENTE**

**ART. 15**  
**Divieti**

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:
  - a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;

- b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
  - c) introdurre veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo che nei percorsi appositamente dedicati.
2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.
  3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
  4. Per le violazioni previste dal presente articolo è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 comma 6 e seguenti.

## **ART. 16**

### **Manutenzione del verde privato**

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
  - a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica
  - b) provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5.

## **ART. 17**

### **Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi**

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica incolumità.
2. In situazione di presenza di animali e insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

5. Fatta salva la normativa vigente in materia di rifiuti, in caso di accertato stato di incuria delle aree di cui al comma 1 o di edifici dismessi che non rispettino le condizioni di cui al comma 3, il proprietario dovrà provvedere ad idonei interventi di ripristino secondo le procedure di cui all'art. 5 entro il termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

#### **ART. 18**

##### **Pulizia fossati**

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tale da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.
3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 5 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.



**TITOLO IV**  
**OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO**  
**APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

**ART. 19**

**Divieto di campeggio – Divieto di bivacco**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende, baracche o altri ripari di fortuna.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro **100,00** con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui agli articoli 4 o 5 del presente regolamento.

**TITOLO V**  
**TUTELA DELLA QUIETE**

**ART. 20**

**Attività domestiche ed economiche**

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione sugli argini, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.
3. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.
4. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

**ART. 21**

**Attività rumorose**

1. Salvo quanto già previsto dal vigente Regolamento che disciplina le attività rumorose è vietato l'uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale disturbo, secondo normale apprezzamento, in rapporto al giorno, all'ora e al luogo in cui l'evento è avvenuto.

2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

## **TITOLO VI**

### **COMMERCIO IN SEDE FISSA**

#### **E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

##### **ART. 22**

###### **Attività vietate**

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di: ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale.
3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa delle cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge.

## **TITOLO VII**


### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 23**

###### **Abrogazioni e disposizioni transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del medesimo, o con esso incompatibili.
2. Le disposizioni dell'art. 14 bis entreranno in vigore dall'istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale degli specifici servizi di assistenza sociale previsti dal comma 1 del medesimo articolo.

**Documento firmato da:  
LORENZO FONTOLAN  
25/09/2018**



**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

<b>NOME_VIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>QUARTIERE</b>	<b>TIPOLOGIA</b>
RIVIERA MUGNAI (DEI)	AREA CANI PONTE MOLINO	1	AREA CANI
PIAZZALE PONTECORVO	AREA CANI PONTECORVO	1	AREA CANI
VIA RAGGIO DI SOLE	AREA CANI RAGGIO DI SOLE	1	AREA CANI
VIA SANT'EUFEMIA	CITTÀ DEI BAMBINI	1	PARCO GIOCHI
CORSO GARIBALDI	GIARDINI ARENA	1	AREA CANI
CORSO GARIBALDI	GIARDINI ARENA	1	AREA GIOCHI
CORSO GARIBALDI	GIARDINI ARENA	1	PARCHI E GIARDINI
PIAZZA CASTELLO (DEL)	GIARDINI CASTELLO	1	PARCHI E GIARDINI
VIALE ROTONDA (DELLA)	GIARDINI DELLA ROTONDA	1	PARCHI E GIARDINI
VIA MORGAGNI GIAMBATTISTA	GIARDINO BORIS GIULIANO	1	PARCHI E GIARDINI
CORSO MILANO	GIARDINO CAVALLEGGERI DI PADOVA	1	AREA GIOCHI
VIA CORNARO ALVISE	GIARDINO CORNARO	1	PARCHI E GIARDINI
PIAZZA DE GASPERI ALCIDE	GIARDINO DE GASPERI	1	PARCHI E GIARDINI
VIA AGANOR VITTORIA	GIARDINO LINA MERLIN	1	PARCHI E GIARDINI
VIA COLETTI FERDINANDO	GIARDINO MARGHERITA	1	AREA GIOCHI
PIAZZALE MAZZINI	GIARDINO MAZZINI	1	PARCHI E GIARDINI
VIA MANZONI ALESSANDRO	GIARDINO PONTECORVO	1	PARCHI E GIARDINI
VIA ORSINI NICCOLO'	GIARDINO SAVONAROLA	1	PARCHI E GIARDINI
PRATO DELLA VALLE	ISOLA MEMMIA	1	PARCHI E GIARDINI
CORSO GARIBALDI	MONUMENTO LIBESKIND	1	PARCHI E GIARDINI
VICOLO PONTECORVO	PARCO TREVES	1	PARCHI E GIARDINI
VICOLO PASTORI	PASTORI	1	AREA GIOCHI
VIA SANMICHELI MICHELE	ROSETO SANTA GIUSTINA	1	PARCHI E GIARDINI
VIA FISTOMBA	VENTURINI/NATALE	1	AREA GIOCHI
VIA DE CETTO SIBILLA	AREA CANI GIARDINO RUSTICO	2	AREA CANI
VICOLO ASPETTI TIZIANO	BORGOMAGNO	2	AREA CANI
VIA CALLEGARI (CARDINALE)	CALLEGARI	2	AREA GIOCHI
VIA MORONI ANDREA	CAMPANULA	2	AREA CANI
VIA MORONI ANDREA	CAMPANULA	2	PARCO GIOCHI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

LARGO DEBUSSY CLAUDE	DEBUSSY	2	AREA GIOCHI
VIA PARPAIOLA GIOBATTA	EX LOTTIZZAZIONE PARPAIOLA	2	AREA GIOCHI
VIA RENI GUIDO	GIARDINO CORNIOLO	2	PARCHI E GIARDINI
LARGO DEBUSSY CLAUDE	GIARDINO DEBUSSY	2	PARCHI E GIARDINI
VIA DI FRANCIA ANNIBALE (PADRE)	GIARDINO DEI BERBERIS	2	VERDE GENERICO
VIA FORNACE MORANDI	GIARDINO DEI CILIEGI	2	PARCHI E GIARDINI
VIA PIEROBON LUIGI	GIARDINO DEI VIBURNI	2	PARCHI E GIARDINI
VIA APORTI FERRANTE	GIARDINO DEL GINKO	2	AREA CANI
VIA APORTI FERRANTE	GIARDINO DEL GINKO	2	PARCHI E GIARDINI
VIA BUONARROTI MICHELANGELO	GIARDINO DEL POZZO	2	AREA CANI
VIA CIPRO	GIARDINO DELL'ISOLA	2	PARCHI E GIARDINI
VIA PAER FERDINANDO	GIARDINO DELLE CICALI	2	VERDE GENERICO
VIA TICINO	GIARDINO FANTASIA	2	PARCHI E GIARDINI
VIA GUARDI FRANCESCO	GIARDINO QUADRIFOGLIO	2	PARCHI E GIARDINI
VIA FAVARETTO GIUSEPPE	GIARDINO RUSTICO	2	AREA GIOCHI
VIA TEMANZA TOMMASO	GIARDINO TEMANZA	2	AREA GIOCHI
VIA TEMANZA TOMMASO	GIARDINO TEMANZA	2	PARCHI E GIARDINI
VIA BENEDETTI LIBERO	GIARDINO TRIFOGLI	2	VERDE GENERICO
VIA PONTEVIGODARZERE	GIARDINO VANZAN	2	PARCHI E GIARDINI
VICOLO ASPETTI TIZIANO	PARCO GIOCHI DEI DIRITTI DEI BAMBINI	2	PARCO GIOCHI
VIA PIACENTINO DOMENICO	PARCO GIOCHI DOMENICO PIACENTINO	2	PARCO GIOCHI
VIA ALTICHIERI DA ZEVI	PARCO MILCOVICH	2	AREA CANI
VIA ALTICHIERI DA ZEVI	PARCO MILCOVICH	2	AREA GIOCHI
VIA ALTICHIERI DA ZEVI	PARCO MILCOVICH	2	PARCHI E GIARDINI
VIA DUPRE' GIOVANNI	PARCO MORANDI	2	AREA CANI
VIA DUPRE' GIOVANNI	PARCO MORANDI	2	AREA GIOCHI
VIA DUPRE' GIOVANNI	PARCO MORANDI	2	PARCHI E GIARDINI
VIA MENDELSSOHN FELICE	PASSEGGIATA DELLA VECCHIA CANALETTA	2	PARCHI E GIARDINI
VIA GUARDI FRANCESCO	QUADRIFOGLIO	2	AREA GIOCHI
VIA PIAGGI GIOVANNI	SAN CARLO	2	PARCO GIOCHI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA ZIZE LEONARDO	ZIZE	2	AREA GIOCHI
VIA BOCCHERINI LUIGI		2	AREA CANI
VIA CORTIVO ANTONIO MARIA	GIARDINO RUSTICO	2	PARCHI E GIARDINI
VIA ALSAZIA	ALSAZIA	3	AREA GIOCHI
VIA ANDALUSIA	ANDROMEDA	3	AREA GIOCHI
VIA BOCCACCIO GIOVANNI	BOCCACCIO	3	AREA GIOCHI
VIA BAJARDI RICCARDO	BOSCO DELLE FARFALLE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA GRANZE (DELLE)	CAMIN	3	AREA CANI
VIA PICCIO (COLONNELLO)	CARPINI	3	AREA CANI
VIA PICCIO (COLONNELLO)	CARPINI	3	AREA GIOCHI
VIA BAJARDI RICCARDO	DENTE DI LEONE	3	AREA GIOCHI
VIA BAJARDI RICCARDO	DENTE DI LEONE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA LUXARDO NICOLO' E PIETRO (FRATELLI)	FIOR D'ANGIOLO	3	AREA GIOCHI
VIA ZACCONI ERMETE	FRASSINI	3	AREA GIOCHI
VIA GATTAMELATA	GATTAMELATA	3	AREA GIOCHI
VIA ALTO ADIGE	GIARDINO ALTO ADIGE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA FORCELLINI EGIDIO	GIARDINO DEI GIUSTI	3	PARCHI E GIARDINI
VIA GRANZE SUD (DELLE)	GIARDINO DEI RANUNCOLI	3	PARCHI E GIARDINI
VIA SONNINO SIDNEY	GIARDINO DEL LAURO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA CERVI (FRATELLI)	GIARDINO DEL SOLE	3	AREA GIOCHI
VIA CERVI (FRATELLI)	GIARDINO DELLA PRATERIA	3	PARCHI E GIARDINI
VIA MARONCELLI PIERO	GIARDINO DELLE FORSYTIE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA SOGRAFI ANTONIO SIMEONE	GIARDINO DELLE TAMERICI	3	PARCHI E GIARDINI
VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI	GIARDINO ESPERANTO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATI	GIARDINO ESPERANTO	3	PARCO GIOCHI
VIA CALOGERA' ANGELO	GIARDINO GIACINTO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA BORSO ANTONIO	GIARDINO GLADIOLO	3	AREA GIOCHI
VIA BORSO ANTONIO	GIARDINO GLADIOLO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA FORTIN GIOVANNI MONSIGNOR	GIARDINO I PRATI DI PADOVA	3	AREA GIOCHI
VIA FORTIN GIOVANNI MONSIGNOR	GIARDINO I PRATI DI PADOVA	3	PARCHI E GIARDINI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA RISTORI ADELAIDE	GIARDINO NARCISO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA TESTA ANNIBALE	GIARDINO RESIDENZA DEL SOLE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA RIZZETTO GUIDO	GIARDINO RIVA CAMPESTRE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA MANARA LUCIANO	GIARDINO SAMARA	3	AREA GIOCHI
VIA MAMIANI TERENCE	GIARDINO SAMARA	3	PARCHI E GIARDINI
VIA ZAMBALDI SILVIO	GIARDINO SAN GREGORIO MAGNO	3	AREA GIOCHI
VIA ZAMBALDI SILVIO	GIARDINO SAN GREGORIO MAGNO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA GIOLITTI GIOVANNI	GIARDINO SAN LAZZARO	3	AREA CANI
VIA LANARI ASTORRE	GIARDINO SIEPE CAMPESTRE	3	AREA GIOCHI
VIA TONZIG ANTONIO	GIARDINO TONZIG	3	AREA CANI
VIA TONZIG ANTONIO	GIARDINO TONZIG	3	PARCHI E GIARDINI
VIA IPPODROMO (DELL')	GIARDINO VECCHIO BROLO	3	PARCHI E GIARDINI
VIA GIOLITTI GIOVANNI	GIOLITTI	3	AREA GIOCHI
VIA BOCCACCIO GIOVANNI	GOLENA DEI GRECI	3	VERDE GENERICO
VIA MANDELLI CARLO	LETIZIA	3	AREA GIOCHI
VIA BIGOLO (DEL)	LOTTIZZAZIONE AFRA	3	AREA GIOCHI
VIA BIGOLO (DEL)	LOTTIZZAZIONE DEL BIGOLO	3	VERDE GENERICO
VIA MANDELLI CARLO	LOTTIZZAZIONE LETIZIA	3	PARCHI E GIARDINI
VIA BAROZZI PIETRO	LOTTIZZAZIONE ZORZI	3	AREA GIOCHI
VIA BORGO BORGHETTO	MESSICO	3	AREA GIOCHI
VIA ZACCONI ERMETE	PARCO DEI FRASSINI	3	PARCHI E GIARDINI
VIA SANT'ORSOLA VECCHIA	PARCO DEL RONCAJETTE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA VENEZIA	PARCO EUROPA	3	PARCHI E GIARDINI
VIA ASCONIO PEDIANO	PARCO FENICE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA ONGARELLO GUGLIELMO	PARCO IRIS	3	AREA CANI
VIA ONGARELLO GUGLIELMO	PARCO IRIS	3	AREA GIOCHI
VIA ONGARELLO GUGLIELMO	PARCO IRIS	3	PARCHI E GIARDINI
VIA SANT'ORSOLA VECCHIA	PARCO RONCAJETTE	3	PARCHI E GIARDINI
VIA VIGONOVESE	PARCO VILLA BERTA	3	AREA CANI
VIA VIGONOVESE	PARCO VILLA BERTA	3	AREA GIOCHI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI****Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA VIGONOVESE	PARCO VILLA BERTA	3	PARCHI E GIARDINI
VIA LANARI ASTORRE	PEEP 2 MORTISE IPPODROMO CARRARO	3	VERDE GENERICO
VIA RIZZETTO GUIDO	PEEP 2 MORTISE RIZZETTO OBLACH	3	VERDE GENERICO
VIA FIANDRE	PEEP CAMIN	3	VERDE GENERICO
VIA ALSAZIA	PEEP NORMANDIA	3	VERDE GENERICO
VIA MADONNA DEL ROSARIO	PEEP TORRE MADONNA DEL ROSARIO	3	VERDE GENERICO
VIA TESTA ANNIBALE	RESIDENZA DEL SOLE	3	AREA GIOCHI
VIA SAGREDO GIAN FRANCESCO	ALZANO	4	PARCHI E GIARDINI
VIA COMMISSARIO (DEL)	COMMISSARIO	4	AREA GIOCHI
VIA DIANO CARLO ALBERTO	DIANO	4	AREA GIOCHI
VIA PONCHIA PLACIDO MONS.	GIARDINO ALBERTO GOLDBACHER	4	AREA GIOCHI
VIALE CAVALLOTTI FELICE	GIARDINO ALICORNO	4	PARCHI E GIARDINI
VIA VECCHIA	GIARDINO BADEN POWELL	4	AREA CANI
VIA ANTONIO DA RIO	GIARDINO BADEN POWELL	4	AREA GIOCHI
VIA ALGAROTTI FRANCESCO	GIARDINO DEL CAMPETTO	4	AREA GIOCHI
VIA LANDUCCI LANDO	GIARDINO DEL CASTELLETTO	4	PARCHI E GIARDINI
VIA CAVALCA DOMENICO (FR`)	GIARDINO DEL PIOPPETO	4	PARCHI E GIARDINI
VIA DECEMBRIO PIERCANDIDO	GIARDINO DEL POETA	4	AREA CANI
VIA PASCOLI GIOVANNI	GIARDINO DEL POETA	4	PARCHI E GIARDINI
VIA TASSONI ALESSANDRO	GIARDINO DELLE ACACIE	4	AREA CANI
VIA TASSONI ALESSANDRO	GIARDINO DELLE ACACIE	4	AREA GIOCHI
VIA VALGIMIGLI MANARA	GIARDINO DELLE BETULLE	4	PARCHI E GIARDINI
VIA DE LAZARA FRANCESCO	GIARDINO DELLE ROBINIE	4	PARCHI E GIARDINI
VIA GOZZANO GUIDO	GIARDINO IBISCO	4	AREA GIOCHI
VIA BUZZACCARINI PATARO	GIARDINO MELISSA	4	PARCHI E GIARDINI
VIA MARGHERA	GIARDINO SILVIO APPIANI	4	PARCHI E GIARDINI
VIA COMINO GIUSEPPE	LOTTIZZAZIONE COMINO GIACINTI	4	AREA CANI
VIA COMINO GIUSEPPE	LOTTIZZAZIONE COMINO GIACINTI	4	AREA GIOCHI
VIA MARGHERA	LUDOTECA AMBARABA'	4	PARCHI E GIARDINI
VIA GUIZZA (CONSELVANA)	MELVIN JONES	4	AREA GIOCHI



**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA VITTORINO DA FELTRE	PADRE LEOPOLDO	4	AREA GIOCHI
VIA VECCHIA	PARCO DEI FAGGI	4	AREA GIOCHI
VIA VECCHIA	PARCO DEI FAGGI	4	PARCHI E GIARDINI
VIA LANDUCCI LANDO	PARCO DEI PLATANI	4	PARCHI E GIARDINI
VIA SALICI (DEI)	PARCO DEI SALICI	4	PARCHI E GIARDINI
VIA BUZZACCARINI PATARO	PARCO GIOCHI DEI BIMBI	4	PARCO GIOCHI
VIA SAN PIO X	PARCO GIOCHI GIORGIO PERLASCA	4	PARCO GIOCHI
VIA GOZZANO GUIDO	PARCO GUIZZA-SAN AGOSTINO	4	PARCHI E GIARDINI
LUNGARGINE TERRANEGRA	PARCO LUNGARGINE TERRANEGRA	4	PARCHI E GIARDINI
VIALE CAVALLOTTI FELICE	PARCO MARGHERITA HACK	4	PARCHI E GIARDINI
VIA PASCOLI GIOVANNI	PASCOLI	4	AREA GIOCHI
VIA SAN PIO X	PASSEGGIATA PIO X O DEI NOBEL	4	VERDE GENERICO
VIA VIVANTI ANNIE	PEEP 10	4	VERDE GENERICO
VIA GUIZZA (CONSELVANA)	PEEP 8 GUIZZA	4	VERDE GENERICO
VIA PONCHIA PLACIDO MONS.	PEEP 9 - SALBORO	4	VERDE GENERICO
VIA POLCASTRO GEROLAMO	POLCASTRO	4	AREA GIOCHI
VIA RONTO MATTEO	RONTO	4	AREA GIOCHI
VIA SALGARI EMILIO	SALGARI	4	AREA GIOCHI
VIA SANTA RITA	SANTA RITA	4	AREA GIOCHI
VIA GUIZZA (CONSELVANA)	SVEVO	4	AREA GIOCHI
VIA GEMONA	BIANCOSPINO	5	AREA GIOCHI
VIA RAVENNA	CITTA' D'ITALIA	5	AREA CANI
VIA RAVENNA	CITTA' D'ITALIA	5	AREA GIOCHI
VIA DECORATI AL VALORE CIVILE	DECORATI AL VALOR CIVILE	5	AREA GIOCHI
VIA MONTE SANTO	FOLGORE DELLE ORTENSIE	5	AREA CANI
VIA DIVISIONE FOLGORE	FOLGORE DELLE ORTENSIE	5	AREA GIOCHI
VIA BAINSIZZA	GIARDINO CAMPO DEI GIRASOLI	5	PARCHI E GIARDINI
VIA CASERTA	GIARDINO DEGLI ULIVI DI GERUSALEMME	5	AREA GIOCHI
VIA MONTE CENGIO	GIARDINO DEI GELSI	5	AREA CANI
VIA MONTE CENGIO	GIARDINO DEI GELSI	5	AREA GIOCHI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA VALDOBBIADENE	GIARDINO DEI PINI	5	PARCHI E GIARDINI
VIA MONTEBELLUNA	GIARDINO DEL NOCE	5	PARCHI E GIARDINI
VIA MONTE SUELLO	GIARDINO DELLE VIOLE	5	PARCHI E GIARDINI
PIAZZALE FIRENZE	GIARDINO FIRENZE	5	PARCHI E GIARDINI
VIA SIRACUSA	GIARDINO MONTAGNOLA	5	PARCHI E GIARDINI
PIAZZA NAPOLI	GIARDINO NAPOLI	5	PARCHI E GIARDINI
VIA CASTELFRANCO	GIARDINO PRATOFIORITO	5	PARCHI E GIARDINI
VIA SARPI PAOLO (FRA')	GIARDINO SARPI	5	PARCHI E GIARDINI
VIA POLESINE	GIARDINO USIGNOLO	5	AREA GIOCHI
VIA PALESTRO	LOTTIZZAZIONE EX COMMERCIALE TRASP	5	AREA GIOCHI
VIA BORSELLINO PAOLO	LOTTIZZAZIONE GIULIA	5	VERDE GENERICO
VIA CASORATI FELICE	MANDRIA	5	AREA GIOCHI
VIA DECORATI AL VALORE CIVILE	PADOVA NUOTO	5	AREA GIOCHI
VIA GOITO	PARCO DEI CIGNI	5	PARCO FLUVIALE
VIA BAINSIZZA	PARCO DEL BASSO ISONZO	5	PARCHI E GIARDINI
VIA BOCCIONI UMBERTO	PARCO DELLA MELA ROSSA	5	AREA CANI
VIA MADONNINA	PARCO DELLA MELA ROSSA	5	PARCHI E GIARDINI
VIA ISONZO	PASSEGGIATA BRUNO DA LONGOBUCCO	5	PARCHI E GIARDINI
VIA MADONNINA	PEEP 7 - MANDRIA	5	VERDE GENERICO
VIA MAROSTICA	PRIMULA	5	AREA GIOCHI
VIA TOBLINO	ROVERELLA	5	AREA GIOCHI
VIA ROVIGO		5	AREA CANI
VIA METAURO	ABETE	6	AREA GIOCHI
VIA AGNO	AGNO	6	AREA CANI
VIA PELOSA	BRENTELLA	6	AREA GIOCHI
VIA CHIESANUOVA	BRENTELLE	6	AREA CANI
VIA COLLI (DEI)	DEI COLLI	6	AREA GIOCHI
VIA BISCIA (DELLA)	GIARDINO DEGLI ACERI	6	AREA GIOCHI
VIA SCALIGERO GIULIO CESARE	GIARDINO DEL BAGOLARO	6	PARCHI E GIARDINI
VIA FRANZELA	GIARDINO DEL BORGO	6	AREA GIOCHI

**ZONIZZAZIONE PARCHI, GIARDINI AREE VERDI**  
**Allegato B Regolamento Polizia Urbana**

VIA ALBONA	GIARDINO DEL MURETTO	6	AREA GIOCHI
VIA NATISONE	GIARDINO DEL ROSETO	6	VERDE GENERICO
VIA CIAMICIAN GIACOMO	GIARDINO DELLA LUNA	6	AREA GIOCHI
VIA PELOSA	GIARDINO FIORDALISO	6	AREA GIOCHI
VIA CIAMICIAN GIACOMO	GIARDINO SAN LUIGI GUANELLA	6	PARCHI E GIARDINI
VIA MONTE SAN DANIELE	LOTTIZZAZIONE GLI ACERI	6	AREA GIOCHI
VIA MORANDINI GIUSEPPE	MORANDINI	6	AREA GIOCHI
VIA AGNO	OROLO	6	AREA GIOCHI
VIA FERMI ENRICO	PADOVA 2000	6	PARCHI E GIARDINI
VIA FORLANINI ENRICO	PADOVA 2000	6	VERDE GENERICO
VIA CAPITELLO	PARCO DEGLI ALPINI	6	AREA GIOCHI
VIA CAPITELLO	PARCO DEGLI ALPINI	6	PARCHI E GIARDINI
VIA PELOSA	PARCO DEGLI ARTISTI	6	AREA CANI
VIA PELOSA	PARCO DEGLI ARTISTI	6	AREA GIOCHI
VIA MONTA'	PARCO MONTA'	6	AREA GIOCHI
VIA MONTA'	PARCO MONTA'	6	PARCHI E GIARDINI
VIA MONTE FRASSENELLE	PARCOSPINO	6	AREA GIOCHI
VIA GUICCIARDI ENRICO	PEEP 12 MONTA	6	VERDE GENERICO
VIA MAE'	PEEP 16 SACRO CUORE	6	VERDE GENERICO
VIA PASINATO GIOVAMBATTISTA	PEEP FORNACE PONTEROTTO	6	VERDE GENERICO
VIA PASINATO GIOVAMBATTISTA	PULLE/PASINATO	6	AREA GIOCHI
VIA BOITE	SACRO CUORE	6	AREA GIOCHI
VIA MONTA'	SARMAR EST e OVEST	6	VERDE GENERICO
VIA TERGOLA	TERGOLA	6	AREA GIOCHI
VIA VIPACCO	VIPACCO	6	AREA GIOCHI
VIA BECCARI GUALBERTA ALAIDE		6	AREA CANI
VIA COLLI (DEI)		6	PARCHI E GIARDINI